

**ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI
DI TORINO
UNIONE GIOVANI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI TORINO**

**Le nuove frontiere
del contenzioso bancario e finanziario**

Luciano Matteo QUATTROCCHIO

*La classificazione dei crediti da parte degli
intermediari finanziari. Le diverse nozioni di crisi
ed insolvenza. La segnalazione alla Centrale
Rischi.*

INDICE

1. Le diverse nozioni di insolvenza.

1.1. Le nozioni giuridiche di insolvenza (e crisi).

1.1.1. Il presupposto oggettivo del fallimento e del concordato preventivo.

1.1.2. La nozione comunitaria.

1.1.3. Il sovraindebitamento.

1.2. Le nozioni economiche di insolvenza. Il Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “Ruolo e supporto del dottore commercialista e dell’esperto contabile come consulente di direzione nei momenti di crisi dell’impresa” (Dicembre 2009).

1.2.1. Squilibrio e crisi.

1.2.2. Processi di declino e di crisi: fattori esterni ed interni.

1.2.3. Conclusioni.

2. Gli indicatori della crisi. I modelli predittivi.

2.1. I metodi tradizionali: le analisi di bilancio.

2.1.1. Il Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “Crisi d’impresa. Strumenti per l’individuazione di una procedura d’allerta” (Gennaio 2005). Premessa.

2.1.2. La riclassificazione del bilancio.

2.1.2.1. Lo stato patrimoniale.

2.1.2.2. Il conto economico.

2.1.2.3. Il rendiconto finanziario.

2.1.3. Gli indicatori delle performance economico-aziendali per la previsione della crisi d’impresa. Gli indici di bilancio.

2.2. I modelli evoluti.

2.2.1. I modelli qualitativi.

2.2.2. I modelli quantitativi.

2.2.2.1. Lo “Z-Score model” di Altman.

2.2.2.2. Lo “Z-Score model” - Versione Corretta per le PMI.

3. La classificazione dei crediti da parte degli intermediari finanziari.

3.1. Gli Accordi di Basilea.

3.2. Segue: la valutazione del merito creditizio.

- 3.2.1. *Informazioni quantitative.*
- 3.2.2. *Informazioni qualitative.*
- 3.2.3. *Aspetti andamentali.*
- 3.2.4. *L'attribuzione del rating.*
- 3.3. *La classificazione dei crediti.*
 - 3.3.1. *La regolamentazione previgente.*
 - 3.3.2. *Segue. La circolare della Banca d'Italia sulle novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori (Febbraio 2014).*
 - 3.3.2.1. *Premessa.*
 - 3.3.2.2. *La proposta di criteri di rilevazione.*
 - 3.3.2.2.1. *Domanda di concordato "in bianco".*
 - 3.3.2.2.2. *Concordato con continuità aziendale.*
 - 3.3.3. *Le novità introdotte dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272/2014.*
- 4. *La Centrale Rischi.*
 - 4.1. *Natura e funzioni.*
 - 4.2. *La normativa primaria e secondaria.*
 - 4.2.1. *Il Testo Unico Bancario.*
 - 4.2.2. *La Deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.*
 - 4.2.3. *Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117.*
 - 4.2.4. *Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 (14° Aggiornamento del 29 aprile 2011).*
 - 4.2.5. *Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663 (Centrale dei rischi).*
 - 4.2.6. *La nuova classificazione dei crediti.*
 - 5. *Un tentativo di sintesi nella ricostruzione giurisprudenziale.*
 - 5.1. *La nozione di insolvenza.*
 - 5.2. *I presupposti per la segnalazione alla Centrale Rischi.*

1. Le diverse nozioni di insolvenza.

1.1. Le nozioni giuridiche di insolvenza (e crisi).

1.1.1. Il presupposto oggettivo del fallimento e del concordato preventivo.

Il presupposto oggettivo del fallimento è lo stato di insolvenza e consiste – secondo la sua definizione tradizionale – nell’incapacità non più reversibile dell’imprenditore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Dallo stato d’insolvenza va tenuto distinto lo stato di crisi, che integra il presupposto oggettivo del concordato preventivo.

Nello stato di crisi rientrano diverse situazioni, che si estendono dall’insolvenza vera e propria sino all’insolvenza reversibile ed alla semplice tensione finanziaria, cioè alla difficoltà nell’adempimento dei propri debiti.

Prima della riforma della legge fallimentare, una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza dissentivano sul fatto che la crisi potesse ricomprendere l’insolvenza, identificandola esclusivamente in una condizione meno grave del dissesto; ritenevano, quindi, che potessero accedere al concordato i soli imprenditori che si trovassero in uno stato di difficoltà finanziaria temporanea e reversibile.

A chiarire ogni possibile incertezza è intervenuto l’art. 36 del decreto legge 22 dicembre 2006 (cd. decreto milleproroghe), per effetto del quale al testo originariamente vigente dell’art. 160 l.f. è stato aggiunto l’inciso: «*Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza*».

1.1.2. La nozione comunitaria.

E’ stato recentemente pubblicato il Regolamento di Esecuzione n. 663/2014/CE, il quale sostituisce gli allegati A, B, C del Regolamento n. 1346/2000/CE, relativo alle procedure di insolvenza, definite come procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore. L’allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all’art. 2, lett. a), di tale regolamento. L’allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all’art. 2, lett. c), definite come una procedure d’insolvenza che comportano la liquidazione dei beni del debitore. Per l’Italia, le procedure di insolvenza e di liquidazione sono individuate in "Fallimento", "Concordato Preventivo", "Liquidazione Coatta Amministrativa", "Amministrazione Straordinaria". Procedura di liquidazione»,

1.1.3. Il sovraindebitamento.

La composizione delle crisi da sovraindebitamento è una procedura concorsuale avente lo scopo di “porre rimedio” alle situazioni di sovraindebitamento non soggette,

né assoggettabili, alle altre procedure concorsuali. In particolare, sono previste tre forme di composizione della crisi: l'accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.

Il sovraindebitamento può riguardare qualunque soggetto, a prescindere dalla sua qualità o meno di imprenditore. Il soggetto che può accedere ai procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento è, dunque, genericamente designato con il termine di "debitore".

La legge non collega l'ambito di applicazione della normativa in esame al tipo di attività svolta dal debitore e, pertanto, il ricorso a tali procedure prescinde dallo svolgimento dell'attività di impresa, potendo così riguardare ogni tipologia di lavoratore, autonomo o dipendente, i professionisti, o anche soggetti che non svolgono alcuna attività lavorativa.

All'interno della categoria dei debitori è stata, poi, individuata la figura del "consumatore", il quale viene definito dall'art. 6, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, come «*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*».

Soltanto il debitore in stato di sovraindebitamento che rivesta la qualità di consumatore può, in alternativa all'accordo del debitore ed alla liquidazione del patrimonio, ricorrere al piano del consumatore.

La qualifica di consumatore deriva dalla tipologia di obbligazioni per le quali si verifica la situazione di sovraindebitamento e prescinde, invece, dal tipo di attività normalmente svolta dal debitore. Può, quindi, rientrare in tale nozione di consumatore anche un imprenditore, pur sempre non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali, qualora egli sia insolvente relativamente ad obbligazioni assunte al di fuori dell'ambito della propria attività d'impresa.

Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

1.2. Le nozioni economiche di insolvenza. Il Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti "Ruolo e supporto del dottore commercialista e dell'esperto contabile come consulente di direzione nei momenti di crisi dell'impresa" (Dicembre 2009).

1.2.1. Squilibrio e crisi.

La vita delle imprese è caratterizzata da un'alternanza di periodi di successo e di insuccesso, ai quali le imprese solide sono peraltro abituate, senza che ciò generi allarmismi particolari.

A caratterizzare la fase di declino possono concorrere ragioni di vario genere, riconducibili sia all'andamento tecnico-economico dell'impresa (motivi aziendali), sia a circostanze non direttamente correlate all'andamento aziendale (ad esempio, eventi extra-aziendali di tipo legale o politico).

In questa prospettiva è possibile distinguere tra:

- cause aziendali fisiologiche;
- cause aziendali patologiche.

Con la locuzione “crisi di impresa”, generalmente si intende fare riferimento a una manifestazione di tipo patologico che, partendo da fenomeni di squilibrio e/o di inefficienza interni o esterni, genera la perdita di valore economico dell'impresa.

Può affermarsi, pertanto, che l'impresa si trova in una situazione di crisi irreversibile quando non sia in grado di operare secondo condizioni di economicità, con relativa incapacità di perseguire equilibri di natura economica, finanziaria e patrimoniale.

La mancata produzione di utili, pur essendo un elemento significativo circa lo stato dell'impresa, deve essere considerata unitamente ad altri indicatori. Solo quando le cause da cui deriva un processo di crisi siano tali da impedire il ritorno ad una condizione di equilibrio, gli squilibri in atto si tramutano in vere e proprie criticità strutturali, sulle quali occorre intervenire ricorrendo a specifici strumenti correttivi.

In definitiva, la crisi può essere definita come una manifestazione di tipo patologico, originata da squilibri ed inefficienze di origine interna o esterna all'impresa; manifestazione che si sviluppa progressivamente passando attraverso vari stadi di declino e di deterioramento delle condizioni aziendali.

STADI DELLA CRISI	PROCESSO DI DETERIORAMENTO	MANIFESTAZIONI
Primo stadio	Incubazione	Squilibri in atto
Secondo stadio	Maturazione	Perdite economiche
	(Declino)	
Terzo stadio	Flussi finanziari negativi	Carenza di liquidità e

		perdita di credito
Quarto stadio	Inasprimento dei rapporti con i terzi	Insolvenza
	(Crisi)	Dissesto

E' opportuno distinguere il semplice squilibrio dalla crisi vera e propria, in quanto, mentre lo stato di crisi comporta sicuramente una grave condizione patologica di squilibrio estremo, un'impresa può vivere una situazione di temporanea difficoltà economico finanziaria (squilibrio, appunto) senza che ciò sfoci necessariamente in crisi strutturale.

In effetti, uno squilibrio aziendale può assumere differenti dimensioni:

- squilibrio temporaneo: derivante dalla naturale oscillazione degli andamenti aziendali, o comunque connesso a fenomeni episodici, normalmente reversibile;
- squilibrio pronunciato: seppur riconducibile ad uno stadio più o meno avanzato di deterioramento conseguente ad inefficienze interne o esterne, presenta, tuttavia, ragionevoli margini di recupero (crisi reversibile);
- squilibrio permanente: rappresenta uno stato irreversibile, e cioè la perdita di valore economico con costante conseguimento di perdite e condizione di insolvenza, ossia il dissesto da intendersi come incapacità permanente di fronteggiare gli impegni aziendali operando secondo condizioni di funzionalità.

Nel momento in cui, a causa del perdurare di tale squilibrio, le risorse aziendali sono interamente "consumate" e non "sostituite", lo squilibrio può assumere i connotati della crisi. La crisi è dunque generata da uno squilibrio correlato con gli altri eventi dell'attività aziendale, cui non è possibile rimediare con la genesi di nuovi fattori produttivi.

1.2.2. Processi di declino e di crisi: fattori esterni ed interni.

Tipicamente, i fattori esterni di crisi vanno ricercati sia in fenomeni macro-economici sia in cambiamenti inerenti all'attività economica dell'impresa.

Tra i primi si possono richiamare:

- le crisi di settore;
- le crisi economiche generali;

- le turbative imprevedibili del contesto di riferimento.

Tra i secondi si possono ricordare:

- un elevato tasso di innovazione tecnologica;
- il rincaro del costo del lavoro;
- il rincaro delle materie prime e dei prodotti energetici;
- un elevato tasso di accelerazione di processi innovativi.

Ulteriori aspetti di carattere generale che possono originare situazioni di crisi sono costituiti anche da problemi strutturali del territorio in cui le imprese operano, ossia carenza o assenza:

- di infrastrutture;
- del sistema bancario;
- dei mercati finanziari;
- delle capacità imprenditoriali e manageriali.

I fattori interni che principalmente influiscono sull'innescio di una crisi aziendale sono rappresentati essenzialmente da:

- inefficienze di tipo organizzativo;
- inefficienze di tipo produttivo;
- inefficienze di gestione manageriale;
- squilibri patrimoniali e della gestione finanziaria.

Tutti i fattori precedenti, interni ed esterni, possono evidentemente rappresentare concause di un processo di crisi, quantunque uno di tali fattori sia in genere predominante rispetto agli altri nel darvi origine.

Sotto un diverso profilo d'analisi, i fattori interni possono distinguersi secondo cinque tipi di cause generative di processi di crisi, tenendo presente che nelle fattispecie concrete tali fattori non sono tra loro alternativi, bensì, spesso, concomitanti:

- inefficienza;
- sovracapacità;
- rigidità;
- carenza di programmazione;
- decadimento di prodotti;
- squilibrio finanziario.

Indipendentemente dai fattori di crisi testé citati, occorre rimarcare il preminente rilievo che in ogni situazione riveste la componente umana, e nello specifico gli organi

decisionali, e le scelte strategico del operative adottate: molte inefficienze trovano origine in carenze di tipo imprenditoriale del *management*, rese manifeste da situazioni negative di accentramento, di rigidità organizzativa, di personale non sufficientemente qualificato, ecc..

La ricerca e l'individuazione dei sintomi della crisi può essere attuata con un esame interno o esterno all'impresa:

- l'esame interno ha lo scopo di ridurre o eliminare i fattori negativi in modo tempestivo, prima che i medesimi possano tradursi in perdite; lo scopo di un esame interno è quindi la prevenzione della crisi attraverso la realizzazione di interventi mirati a correggere le inefficienze e gli errori gestionali;
- l'esame esterno risponde all'esigenza di rendersi conto in anticipo del probabile avvento della crisi, al fine di essere pronti ad intervenire quando essa si verifichi; scopo dell'esame esterno è quindi la previsione della crisi.

I sintomi di crisi si riconoscono considerando sia gli aspetti oggettivi, cioè i fenomeni attinenti alla gestione e alla organizzazione dell'impresa ed al settore in cui essa opera, sia gli aspetti soggettivi, intesi come capacità e comportamenti del *management* e della proprietà.

1.2.3. Conclusioni.

Squilibrio e crisi possono essere due stati aziendali distinti e separati o, nel peggiore dei casi, fasi che si succedono: spesso uno squilibrio sfocia in una crisi a causa di un'analisi poco lungimirante (quando non addirittura assente) della situazione aziendale, e soprattutto di decisioni e azioni inopportune rispetto alle situazioni concrete da affrontare.

2. Gli indicatori della crisi. I modelli predittivi.

2.1. I metodi tradizionali: le analisi di bilancio.

2.1.1. Il Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti "Crisi d'impresa. Strumenti per l'individuazione di una procedura d'allerta" (Gennaio 2005). Premessa.

Mentre lo stato di insolvenza è un presupposto facilmente accertabile, lo stesso non può dirsi della crisi d'impresa che rappresenta un "fenomeno empirico", difficilmente standardizzabile.

Il proposito del modello elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è quello di creare una procedura che consenta, in armonia con le

disposizioni e le prassi già utilizzate dagli enti creditizi nell'ambito dell'Accordo di Basilea II, e con l'impostazione giuridica, di anticipare il fenomeno della crisi affinché il risultato non sia solo quello di perseguire esclusivamente finalità giuridiche, ma anche di consentire una migliore gestione dell'impresa.

A tale fine occorre prendere le mosse dai dati di bilancio, rielaborati al fine di ottenere uno stato patrimoniale non tanto basato sul costo storico, quanto su criteri valutativi di mercato, e preferibilmente, in conformità alla prassi internazionale, sul *fair value*.

La riscrittura dei dati al *fair value* deve essere articolata su determinati fattori riportati nel modello e tratti dai documenti nazionali e internazionali, emanati dallo I.A.S.B (*International Accounting Standards Board*) e dall' O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità), il quale ultimo si occupa di fornire supporto in relazione all'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia, operando in stretto contatto con lo I.A.S.B. Tale sforzo intende migliorare la qualità dei prospetti dei bilanci e promuovere la convergenza verso un unico *accounting standard* in linea con l'*International Financial Reporting Standards*.

La rielaborazione dei bilanci implica e comporta una riclassificazione del bilancio (stato patrimoniale e conto economico) basata su modelli predefiniti (per esempio, quello della centrale dei bilanci) tali da fornire una lettura gestionale dei prospetti contabili e, quindi, in grado di evidenziare la situazione finanziaria (stato patrimoniale), la destinazione e l'andamento divisionale delle performance (conto economico).

Dopo tale fase, occorre prevedere un insieme di indicatori di bilancio ed extracontabili ritenuti particolarmente rilevanti per esprimere un giudizio sullo stato di salute dell'impresa.

Anzitutto, dovrebbero essere considerati gli indici di solvibilità (per esempio, gli indici di indipendenza finanziaria e di solidità del capitale sociale) e di liquidità (per esempio, composizione degli investimenti e composizione dei finanziamenti), al fine di capire quale possa essere la situazione finanziaria in cui versa l'impresa. In particolare, tra gli indici finanziari, dovrebbero essere considerati taluni parametri legati al tempo, da ritenersi particolarmente significativi per quanto rileva l'individuazione di situazioni di crisi; esempi di tali indici potrebbero essere i tempi di incasso e di pagamento, col

proposito di evidenziare eccessive dilazioni di pagamento da parte dei clienti o condizioni particolarmente sfavorevoli di pagamento per i fornitori.

Dovrebbero, inoltre, essere riproposti altri indici di natura economica, quali la rotazione del magazzino o altri indici extra bilancio, quali la rotazione del personale.

Dovrebbero, infine, essere presi in considerazione gli elementi extracontabili: con elementi extracontabili si fa prevalentemente riferimento ad aspetti relativi al personale (grado di *know how* in possesso dei dipendenti, grado di affidabilità e lealtà del personale, ecc.), nonché alla qualità e al rapporto dell'impresa con i propri *stakeholder*, interlocutori di riferimento (*customer loyalty*, *customer satisfaction*, affidabilità creditizia, rapporto con i fornitori, ecc.). Tale indagine risulta essere particolarmente complessa, in quanto si basa su considerazioni estremamente soggettive, ma allo stesso tempo deve essere presa in considerazione perché – soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese –, gli elementi “immateriali” sono spesso più rilevanti di quelli “materiali”.

2.1.2. La riclassificazione del bilancio.

Talvolta, si verifica che i valori contabili delle voci di bilancio rappresentano la mera applicazione di regole contabili e seguono convenzioni e prassi ragionieristiche che, anche se applicate correttamente, forniscono una visione distorta dell'effettiva situazione aziendale. In molte occasioni, si osserva – soprattutto a livello internazionale – che il bilancio non è sempre in grado di fornire un'informativa in grado di soddisfare le esigenze conoscitive di gran parte degli *stakeholder* e che, per poter raggiungere tale fine, è opportuno predisporre nuovi e specifici documenti volti a garantire un'informazione tagliata su misura per gli specifici interessi.

È opportuno osservare che la riclassificazione, come le valutazioni delle poste di bilancio e le altre considerazioni in merito, sono da riferirsi ad entità economiche per le quali si suppone una continuità operativa (*going concern*). Nel momento in cui, infatti, si presume che l'attività d'impresa è destinata a cessare volontariamente (scioglimento della società) o coattivamente (avvio di una procedura concorsuale), la prospettiva del redattore di bilancio muta, la classificazione e i prospetti contabili presentati assumono diversa forma e anche la valutazione delle voci di bilancio acquisisce peculiarità specifiche, tese a rispecchiare meglio le finalità del bilancio medesimo.

Partendo dall'analisi delle più evolute tendenze internazionali in materia di valutazione ed esposizione delle poste, occorre quindi rivedere e correggere i dati

quantitativi forniti tramite l'applicazione delle regole codicistiche e dei principi contabili nazionali, in modo da predisporre uno schema di bilancio riclassificato atto a rappresentare il più fedelmente possibile le effettive potenzialità che l'impresa può esprimere e se l'impresa sia in difficoltà possa o meno essere considerata già in crisi.

Il punto di partenza consiste, quindi, nella rielaborazione degli schemi di bilancio, con riguardo sia allo stato patrimoniale sia al conto economico. Il bilancio rappresenta infatti per l'impresa il documento più significativo per la comunicazione finanziaria del proprio "stato di salute".

Il legislatore comunitario, con l'emanazione della IV Direttiva comunitaria (CEE 660 del 78), aveva l'intenzione di creare un modello finalizzato a fornire informazioni volte prevalentemente a dare un'immagine fedele dell'organizzazione aziendale e a determinare l'eventuale utile realizzato con il proposito di soddisfare prevalentemente le esigenze informative dei creditori e dei soci.

Tale sistema di valori, articolato prevalentemente sulla valutazione al costo storico si è dimostrato, spesso, non in grado di rivelare il "reale" valore dei beni, tanto che la prassi internazionale appare sempre più indirizzata a sostituire l'*historical cost model* con il *market value model*, ritenuto capace di fornire un'informativa più significativa per investitori potenziali ed effettivi.

In particolare, tra i criteri valutativi ha assunto un rilevante ruolo nel corso degli ultimi anni il *fair value*. Questo, d'altra parte, non costituisce un criterio puramente "dottrinale" neanche a livello nazionale; infatti, il legislatore comunitario, per mezzo dell'emanazione del Regolamento CE n. 1606 del 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, e – su richiesta della normativa comunitaria medesima – ha previsto – per determinate categorie d'impresa – di adottare a partire dal 1° gennaio 2005 i Principi contabili internazionali (I.A.S. e I.F.R.S.) emanati dallo *International Accounting Standards Board* (I.A.S.B.).

In aggiunta, non si deve dimenticare che anche il codice civile, per quanto concerne gli aspetti di natura contabile, ha introdotto, per mezzo del d.lgs. n. 394 del 30 dicembre 2003, l'art. 2427-*bis* in attuazione della Direttiva n. 65 del 2001 della CE che modifica la IV e la VII Direttiva, proprio in funzione di una maggiore comparazione con gli I.A.S. dell'I.F.R.S. in materia di strumenti finanziari. Tramite il richiamato disposto normativo, il legislatore richiede l'indicazione in Nota integrativa del *fair value* di particolari categorie di strumenti finanziari quali i derivati e le immobilizzazioni

finanziarie, che dimostrano avere un “valore equo” sensibilmente inferiore al valore contabile.

Nonostante quanto premesso, si deve osservare che la normativa nazionale non offre una chiara definizione di cosa debba intendersi per *fair value*, criterio di valutazione che il legislatore comunitario ha ridenominato “valore equo”.

Lo I.A.S.B. definisce il *fair value* come «*il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli, e disponibili, in un'operazione fra terzi indipendenti*».

Il concetto di *fair value*, perciò, si compone di due diversi elementi: il primo tende a recepire le indicazioni provenienti dal mercato (valore corrente), il secondo fa riferimento all'esistenza di una condizione di “normalità” dello scambio, il quale dovrebbe essere scevro da distorsioni causate da eventuali posizioni dominanti di uno dei contraenti o da particolari circostanze congiunturali del mercato (valore normale).

L'adozione del *fair value*, con riguardo a talune voci, consente quindi di raggiungere un miglior livello di efficacia finalizzato a conoscere:

- l'andamento stagionale dei risultati di gestione;
- il valore economico del capitale d'impresa;
- il *business* aziendale;
- una situazione che esprima i dati aziendali a valori correnti.

Peraltro, anche se le attività e le passività valutate con tale criterio – in deroga al criterio del costo storico – hanno il pregio di consentire la lettura dei dati di bilancio in chiave prospettica, è pur vero che il *fair value* – rispetto al costo storico, quale parametro certo – presenta, in alcuni casi, un criterio più aleatorio che richiede controlli più mirati e più rigidi. Infatti, la valutazione al costo fornisce un parametro ragionevolmente certo di ripartizione del costo sostenuto per l'uso dei beni e, in talune circostanze, può essere ritenuto in buona approssimazione anche un indicatore significativo dell'effettivo valore del bene.

In definitiva, il modello elaborato dal Consiglio Nazionale presenta un sistema contabile misto, in cui il riferimento al principio del costo viene ridimensionato in favore della valutazione al *fair value*. In particolare, il valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali e delle attività e passività finanziarie viene espresso al *fair value*, mentre si mantengono i criteri adottati dal codice civile per le altre poste di bilancio.

2.1.2.1. Lo stato patrimoniale.

Come si è detto, il criterio ritenuto preferibile per la valutazione (di almeno alcune) delle poste di bilancio è il *fair value* inteso come «*il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili*».

Ciò significa che nella valutazione dei beni devono essere considerate le condizioni di mercato, sul presupposto che le transazioni siano scevre da distorsioni connesse a specifici rapporti di forza e/o di interessi tra i due contraenti – quali, per esempio transazioni commerciali tra società appartenenti al medesimo gruppo – ovvero dovute a situazioni patologiche d'impresa – quali bisogno di liquidità oppure, appunto, crisi d'impresa –.

La valutazione dei beni al *fair value* risulta rilevante in quanto può far emergere una situazione di crisi d'impresa. Se il *fair value* degli elementi d'impresa è in media particolarmente basso rispetto alla media dei valori contabili, ciò significa che l'impresa potrebbe essere in difficoltà e decidere di non svalutare gli elementi di bilancio al fine di rendere più appetibile la propria immagine sul mercato. Per contro, una valutazione elevata del *fair value* rispetto ai valori contabili potrebbe essere indice del fatto che l'impresa esprime un potenziale maggiore rispetto a quanto si potrebbe ipotizzare da una prima lettura del bilancio.

Tuttavia, per redigere bilanci allineati alle migliori procedure internazionali e per avere, laddove possibile, corrispondenze opportune e utili con la disciplina civilistica, devono essere utilizzati altri criteri valutativi – ad esempio quello del costo – ritenuti in grado di evidenziare il corretto valore dei beni.

2.1.2.2. Il conto economico.

Con riferimento al conto economico, pare appropriato seguire la medesima impostazione proposta dal codice civile, in base alla quale le voci sono ripartite in relazione alla natura delle stesse.

Si rende peraltro necessaria la valutazione dei beni esposti in bilancio a valori effettivi, affinché il Conto Economico insieme con lo Stato Patrimoniale non costituiscano un mero contenitore di numeri senza corrispondenza alla realtà dell'impresa, ma siano un utile strumento di sintesi di tutti quegli aspetti economico-aziendali che toccano da vicino la vita dell'impresa e la sua reale possibilità di ripresa in situazioni di difficoltà economica e/o finanziaria.

La principale differenza che emerge dalla implementazione dei criteri basati sui valori di mercato – ed in particolare sul *fair value* – consiste nel fatto che, non essendo più il principio del costo il criterio valutativo prevalente, l’ammortamento perde di significato. Al posto dei termini “ammortamento”, “svalutazione” e “rivalutazione”, compaiono, quindi, voci di “rettifica” dei valori economici precedentemente iscritti in bilancio tese a modificare la stima del reale valore degli elementi attivi e passivi di bilancio.

2.1.2.3. Il rendiconto finanziario.

Nell’ambito dell’informazione di bilancio, il Rendiconto finanziario assume un ruolo di primaria importanza. Non a caso il Regolamento CE n. 1606 del 2002 rendendo obbligatoria, a partire dal 2005, l’applicazione dei principi contabili internazionali, ha previsto la redazione del rendiconto finanziario alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e a quelle tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo le modalità previste dallo I.A.S. 7.

Il Rendiconto fornisce indicazioni di carattere finanziario in termini di flussi. In particolare, le informazioni contenute nel Rendiconto Finanziario non sono destinate ad illustrare la situazione rilevabile in un determinato momento, bensì espongono le variazioni intervenute tra l’inizio e la fine dell’esercizio.

In altri termini, mentre le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale hanno natura essenzialmente statica, essendo costituite da saldi contabili di fine esercizio, il Rendiconto finanziario offre informazioni di carattere dinamico, esponendo – in termini di flussi – le variazioni intervenute nella situazione finanziaria d’impresa.

In tale ottica il rendiconto finanziario non è altro che il prospetto nel quale vengono rappresentati i flussi finanziari che si sono manifestati nel periodo di tempo intercorrente tra due esercizi consecutivi, fornendo informazioni utili per accertare la capacità dell’impresa a produrre disponibilità liquide o mezzi equivalenti e determinarne la necessità del loro impiego.

2.1.3. Gli indicatori delle performance economico-aziendali per la previsione della crisi d’impresa. Gli indici di bilancio.

La riclassificazione del bilancio al *fair value* costituisce e fornisce già di per sé una visione “reale” della situazione aziendale. Ciò nonostante, per l’individuazione di situazioni di crisi è opportuno costruire determinati parametri ed indici, funzionali ad

una immediata rilevazione dei rischi economici e finanziari che l'impresa potrebbe correre nell'immediato futuro.

Tali indici devono essere calcolati direttamente sui dati riclassificati e non sui dati contabili iscritti nel bilancio "civilistico", al fine di sfruttare al meglio le potenzialità del sistema.

Il sistema degli indici risulta, in aggiunta, tanto più rilevante quanto più la sua applicazione è costante nel tempo. Infatti, la comparazione sistematica e periodica, può evidenziare trend economici e finanziari fondamentali per la comprensione dello stato di salute dell'impresa.

La valutazione della "*performance* aziendale" tende, infatti, ad essere fondata sempre più sulla variazione subita dal valore degli indicatori aziendali in un determinato periodo di tempo piuttosto che sull'analisi dei risultati di bilancio.

L'analisi del bilancio per indici consente una lettura, o meglio, un'interpretazione dei dati contenuti nel bilancio dell'impresa, finalizzata a cogliere le performance economico-aziendali della stessa, cosicché possa essere rapidamente evidenziato un pericolo di crisi imminente o già in atto.

L'eventuale insorgere di possibili stati di crisi può essere monitorato attraverso l'analisi di tre equazioni di base:

- Equazione patrimoniale;
- Equazione monetaria;
- Equazione economica.

Equazione patrimoniale

Lo squilibrio patrimoniale può essere rilevato, fondamentalemente, con l'ausilio delle seguenti categorie di indici:

- indici di durata;
- indici di solidità patrimoniale;
- indici di indebitamento.

Equazione monetaria

L'equazione monetaria mantiene l'equilibrio finanziario di cassa che, in caso di squilibrio economico-patrimoniale, potrebbe creare uno sbilanciamento a favore delle uscite. Gli indici che forniscono indicazioni sull'equilibrio finanziario a breve, ritenuti più significativi, sono:

- Indici di liquidità finanziaria;

- Margini finanziari.

Equazione economica

L'obiettivo fondamentale di ogni impresa è il raggiungimento di un reddito capace di remunerare adeguatamente il capitale investito. La realizzazione dell'equilibrio economico è la condizione principale per avere una congrua redditività. La crisi può emergere quando i costi risultino costantemente superiori ai ricavi.

L'analisi di redditività può essere studiata attraverso i seguenti indici:

- Indici di redditività;
- Indici finanziari;
- Indicatori extracontabili.

Per poter esprimere un giudizio completo sulla situazione d'impresa, occorrerebbe assumere a riferimento non solo indici di bilancio scaturiti da informazioni interne, ma anche indicatori costruiti su grandezze extracontabili, quali:

- andamento portafoglio ordini;
- rotazione del personale e grado di affidabilità del personale;
- grado di *know-how* in possesso dei dipendenti;
- *customer satisfaction*;
- indice di obsolescenza degli impianti (ricorrenza di guasti e riparazioni);
- indice del costo del lavoro;
- indici di produttività.

2.2. I modelli evoluti.

Tali modelli possono essere suddivisi in due macro-categorie: modelli qualitativi e modelli quantitativi.

2.2.1. I modelli qualitativi.

I modelli qualitativi si basano sul presupposto che un'analisi fondata meramente su dati numerici – e, in particolare, su indici di bilancio – limiti fortemente il giudizio di merito sullo stato di salute dell'impresa.

Il modello qualitativo maggiormente diffuso ed apprezzato è l'“*A-Score model*”, elaborato da J. Argenti nel 1976, che si basa sulla seguente logica: le debolezze del *management* e le carenze a livello di sistema contabile (prima variabile) sono causa di errori (seconda variabile) che conducono ai sintomi del fallimento (terza variabile).

Attribuendo un punteggio ad ogni singolo elemento componente le tre variabili testé indicate, è possibile ottenere un indice (“*A-Score*”), che, se inferiore a 25, denota un’elevata probabilità di insolvenza.

La validità predittiva di tale modello, tuttavia, non è mai stata testata in modo scientifico ed è opinione condivisa che lo stesso pecchi di un’eccessiva “soggettività” nell’attribuzione dei punteggi.

2.2.2. I modelli quantitativi.

I modelli quantitativi sono basati su alcuni indici di bilancio e, a loro volta, possono essere suddivisi, in modelli “teorici” e modelli “empirici”.

La prima categoria non è mai stata utilizzata nella prassi, in quanto riguarda imprese “ideali” e persegue una logica astratta e troppo semplicistica, in base alla quale un valore di liquidazione inferiore alle passività conduce inevitabilmente al default.

I modelli empirici, invece, utilizzano un approccio induttivo e statistico, testato su un campione di imprese significativo per trarre regole di valenza generale. I tentativi di elaborazione di modelli empirici sono stati molteplici: Beaver nel 1966, Altman nel 1968, Taffler e Tishaw nel 1977, Ezzamel, Brodie e Mar-Molinero nel 1987. Degno di menzione è anche il cd. “Modello di Alberici”, che, per primo, ha trattato tali tematiche con un campione di imprese italiane.

2.2.2.1. Lo “Z-Score model” di Altman.

Nel 1968 Edward I. Altman (economista e professore alla *New York University’s Stern School of Business*) sviluppò un modello previsionale noto come test *Z-Score*. Questo modello permette di prevedere, con tecniche statistiche, la probabilità di fallimento di un’impresa negli anni successivi. Il test fu sviluppato analizzando i dati di bilancio di 66 società industriali quotate, metà delle quali in *default* e si dimostrò in grado di “prevedere” lo stato di *default* con un elevato grado di accuratezza.

Il principale punto di forza del modello riguarda la semplicità d’uso: è sufficiente, infatti, risolvere un’equazione di primo grado ed ottenere un valore (lo “*Z-Score*”, appunto) da comparare con altri parametri (cd. parametri di *cut off*) per determinare se la società possa essere collocata nell’area di “presumibile insolvenza”, nell’area di “potenziale solvibilità” o nella cd. “zona grigia” (*grey area*), in relazione alla quale non è possibile esprimere un giudizio definitivo, ma la cui appartenenza denota uno stato di salute economico-finanziaria precario.

Tutti i dati necessari per il calcolo dello “*Z-Score*” possono essere desunti dal bilancio d’esercizio di ogni società.

Il modello *Z-Score*, come la maggior parte dei modelli classificatori nell’ambito della diagnosi precoce del rischio di insolvenza aziendale, si basa sull’analisi statistica discriminante. Tale tecnica permette di classificare con il minimo errore un insieme di unità statistiche in due o più gruppi individuati a priori (società fallite e non fallite), sulla base di un insieme di caratteristiche. Con l’analisi discriminante sono identificate alcune variabili indipendenti (normalmente indici di bilancio) alle quali, con elaborazioni statistiche, si attribuiscono “pesi” che consentono di ottenere un risultato espressivo della capacità dell’impresa di perdurare nel tempo.

I risultati forniti dall’applicazione dello *Z-Score* si sono dimostrati molto accurati negli anni passati ed hanno permesso, con un elevato grado di affidabilità, di determinare la possibilità di fallimento di molte società.

La funzione discriminante elaborata da Altman per il suo *Z-Score* classifica le variabili in cinque indici di bilancio relativi all’analisi della liquidità, della redditività, della leva finanziaria, della solvibilità e dell’attività.

In particolare, la formula originale di Altman prevede i seguenti pesi:

$$Z\text{-Score} = 1.2 X1 + 1.4 X2 + 3.3 X3 + 0.6 X4 + 0.999 X5$$

dove

X1 = Capitale Circolante del Capitale Investito = Indice di flessibilità aziendale

X2 = Utile non distribuito del Capitale Investito = Indice di autofinanziamento

X3 = Risultato Operativo del Capitale Investito = ROI

X4 = Valore di Mercato (o Patrimonio Netto) delle Passività Totali = Capitalizzazione o
Indice di indipendenza da terzi

X5 = Vendite Nette del Capitale Investito = Turnover attività totali

La lettura dello *scoring* è la seguente:

- per valori > di 3 corrispondono scarse probabilità di una crisi finanziaria;
- per valori >= di 1,8 ma <= a 3 esistono possibilità di una crisi finanziaria, da tenere sotto controllo;
- per valori < a 1,8 esistono forti probabilità di una crisi finanziaria.

2.2.2.2. Lo “Z-Score model” - Versione Corretta per le PMI.

La dottrina, soprattutto italiana, si è interrogata in ordine all'applicabilità della formula *Z-Score* di Altman anche ad imprese non quotate sui mercati regolamentati. Tenuto conto della risposta negativa a tale interrogativo, studi successivi hanno rivisitato il modello *Z-Score* al fine di renderlo applicabile alle piccole e medie imprese (PMI) italiane, procedendo all'utilizzo del valore contabile del patrimonio netto in luogo del valore di mercato e alla successiva definizione di nuovi pesi.

Particolare rilevanza assume, in tale contesto, uno studio pubblicato nel 2004, in cui le variabili discriminanti impiegate sono quelle individuate da Altman, modificate per la realtà economica delle PMI appartenenti al settore manifatturiero. Le variabili assunte a riferimento sono le seguenti:

$$X1 = (AC-PC) \text{ del } (AM+AI+RF+AC+DL)$$

$$X2 = (RL+RS) \text{ del TA}$$

$$X3 = UON \text{ del } (AM+AI+RF+AC)$$

$$X4 = PN \text{ del TP}$$

$$X5 = RV \text{ del } (AM+AI+RF+AC+DL)$$

Dove:

AG = Attività correnti

PG = Passività correnti

AM = Immobilizzazioni materiali

AI = Immobilizzazioni immateriali

RF = Rimanenze finali

DL = Disponibilità liquide

RL = Riserva legale

RS = Riserva straordinaria

TA = Totale attività

UON = Utile Operativo Netto

PN = Patrimonio netto

TP = Totale passività

RV = Ricavi di vendita

In particolare:

X1: esprime il valore delle attività liquide dell'impresa rispetto alla capitalizzazione totale. Risulta evidente che una società che va incontro a perdite operative consistenti avrà una forte riduzione delle attività correnti in relazione al totale delle attività. Tale indice si è dimostrato il migliore fra gli indici della liquidità testati, tra cui il *current ratio* ed il *quick ratio*;

X2: esprime la capacità che un'impresa ha avuto di reinvestire i propri utili. Un'impresa giovane avrà certamente un indice minore rispetto ad un'impresa di più antica costituzione; questo perché l'impresa giovane non ha avuto ancora il tempo di costituire le proprie riserve e, pertanto può risultare penalizzata nella valutazione del rischio di fallimento. Ciò rappresenta proprio la situazione reale nella quale le società neo-costituite hanno una probabilità di fallimento maggiore nei primi anni della loro vita;

X3: misura la vera produttività delle attività di un'impresa, depurate da qualsiasi fattore di leva finanziaria o fiscale. Per tale motivo detto indice risulta particolarmente appropriato nella definizione della probabilità di insolvenza e successivo fallimento;

X4: mostra di quanto le attività di un'impresa si possono ridurre prima che le passività totali eccedano le attività e si creino le condizioni per il fallimento. Per esempio, una società con un patrimonio netto pari a 1.000.000 euro e passività per 500.000 euro può sopportare una perdita del valore di due terzi del proprio attivo prima di divenire insolvente. Invece, se la stessa impresa avesse un patrimonio netto pari a 250.000 euro con lo stesso ammontare di passività, diverrebbe insolvente con una riduzione di solo un terzo del proprio attivo;

X5: tale indice evidenzia la capacità di un'impresa di generare ricavi con un determinato valore dell'attivo patrimoniale. Esso misura la capacità imprenditoriale di rapportarsi con la competitività del mercato di riferimento dell'impresa.

La funzione discriminante calcolata risulta essere la seguente:

$$Z = 1,981 X1 + 9,841 X2 + 1,951 X3 + 3,206 X4 + 4,037 X5$$

In ordine al parametro di *cut off*, un risultato dello Z superiore a 8,105 rivela che la società è strutturalmente sana; se lo Z risulta inferiore a 4,846 la società è destinata al fallimento, a meno di non modificare pesantemente la sua struttura economico-

finanziaria; se lo Z risulta compreso tra i valori di 8,105 e 4,846 la società necessita di cautela nella gestione.

3. La classificazione dei crediti da parte degli intermediari finanziari.

3.1. Gli Accordi di Basilea.

A partire dagli anni novanta la gestione del credito da parte di numerosi istituti di credito si è rivelata poco prudente e ci si è accorti dei limiti del quadro normativo con riguardo al rischio connesso ai prestiti concessi dalle banche alle imprese.

L'accordo iniziale esistente sull'argomento (Basilea I) risultava incentrato su una visione semplificata dell'attività bancaria e della rischiosità delle aziende.

L'Accordo attualmente in vigore (Basilea II) è un accordo internazionale di vigilanza prudenziale, maturato nell'ambito del Comitato di Basilea, riguardante i requisiti patrimoniali delle banche. In ottemperanza all'Accordo, le banche dei Paesi aderenti devono accantonare quote di capitale proporzionate al rischio assunto, valutato attraverso lo strumento del *rating*.

L'accordo è strutturato in tre "pilastri":

- Requisiti patrimoniali;
- Controllo delle Autorità di vigilanza;
- Disciplina di mercato e trasparenza.

Il testo dell'accordo nella versione definitiva del giugno del 2004, è entrato in vigore nel gennaio 2007, con una proroga di un anno concessa alle banche che hanno adottato il metodo *advanced*.

La principale preoccupazione dei partecipanti al Gruppo Basilea II è la salvaguardia della stabilità del settore bancario, perno attorno al quale ruotano le economie mondiali: l'accordo muove, quindi, dall'idea che le banche non possano assumere rischi eccessivi e debbano tutelarsi dai rischi (già) assunti.

Lo scopo dell'Accordo di Basilea II è quello di assicurare la stabilità del sistema bancario, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni reali, da aggiornarsi continuamente, vincolate alla effettiva capacità di produrre reddito in una prospettiva di crescita futura.

L'Accordo impone un limite al livello di rischiosità dei prestiti; per contro, al di sotto di una certa soglia di rischio, non pone restrizioni alla quantità di denaro che un istituto di credito può erogare.

A seguito della crisi finanziaria che ha colpito alcuni importanti istituti di credito, una nuova versione dell'accordo è stata emanata con il nome di Basilea III.

In Europa sono, inoltre, rimaste in vigore altre normative che pongono un limite assoluto alla quantità di denaro che una banca può prestare, al di là del profilo di rischio degli investimenti, quali la riserva frazionaria e il rapporto fra crediti erogati e patrimonio di vigilanza.

Ai fini della ponderazione delle attività per il rischio di credito assume una importanza fondamentale l'attribuzione del *rating* al cliente (sia esso impresa o persona fisica).

Il *rating* è l'insieme di procedure di analisi e di calcolo grazie al quale una banca valuta quanto un cliente sia rischioso e quanto sarà in grado di generare ricchezza, se gli venisse concesso il credito richiesto. Tramite il *rating* si calcola la "probabilità di *default*" ovvero la PD (*Probability of Default*) associata ad ogni classe di rischio misurata negli anni passati e si raccolgono nuove informazioni sulla capacità del beneficiario di generare reddito futuro.

Il *rating* sottostante all'Accordo di Basilea II è improntato a una notevole flessibilità, restando però vincolato ad un controllo incrociato di enti interni ed esterni alla banca. Esso, infatti, introduce la possibilità, per gli istituti di credito, di affiancare ai *rating* emessi dalle agenzie specializzate (*Ecai: External Credit Assessment Institution*), *rating* prodotti al proprio interno. Ciò significa che le banche possono dotarsi di strumenti particolareggiati volti alla misurazione del rischio.

Oltre alla metodologia *standard*, è previsto il metodo di misurazione IRB (*Internal Rating Based Approach*), diviso a sua volta nel metodo di base e nel metodo avanzato. Tale approccio consente di acquisire maggiori informazioni e permette di fare valutazioni più realistiche.

Le modifiche dell'approccio di *rating* comportano costi aggiuntivi dal punto di vista operativo; tuttavia garantiscono informazioni maggiori, più realistiche e precise, e maggiormente ancorate ai cambiamenti della realtà. È più facile calcolare la vera percentuale di rischio, evitando – da un lato – che la banca assuma rischi inutili ed individuando esattamente – dall'altro – la quota di accantonamento che occorre prevedere, con l'effetto di una effettiva mitigazione del rischio.

In ordine alle metodologie di ponderazione del rischio di credito, Basilea II prevede tre approcci diversi:

- La Metodologia *Standard (Standardized Approach)*, che analizza variabili qualitative e quantitative di tipo statico, come la categoria economico-giuridica dell'impresa da finanziare o la dimensione aziendale.
- La Metodologia *IRB Foundation (FIRB)*, che crea un rapporto diretto tra banca e cliente, basato su parametri più realistici e flessibili di quelli della modalità *standard*. In sostanza, l'Accordo prevede che le banche possano calcolare, sulla base di strumenti analitici propri (previamente approvati dagli organi di vigilanza), la PD (probabilità di *default*).
- La Metodologia *IRB Advanced (AIRB)*, che costituisce l'approccio più avanzato, sofisticato e di conseguenza costoso. Calcola, infatti, altri due fattori distinti: LGD (*Loss Given Default*), EaD (*Exposure at Default*) e la *Maturity*, che nell'approccio FIRB assumono valori determinati dall'Autorità di Vigilanza.

La definizione di *default* deve avere valore comune a livello internazionale, dato che i finanziamenti si muovono – per l'appunto – su scala internazionale. La definizione data è la seguente: si ha *default* del debitore al ricorrere di almeno una tra due condizioni:

- la prima di tipo soggettivo: la banca ritiene improbabile che il debitore adempia in pieno alle sue obbligazioni;
- la seconda di tipo oggettivo: sussiste un ritardo nei pagamenti di almeno 90 giorni (180 giorni per l'Italia fino al 2011).

La probabilità di *default* (PD, o tasso di insolvenza) è la probabilità che la controparte si renda inadempiente all'obbligazione di restituire il capitale prestato e gli interessi su di esso maturati. La PD può essere “fisica”, quando viene stimata su dati storici, oppure “neutrale al rischio”, quando è estrapolata dalle quotazioni di strumenti finanziari *credit sensitive* quali *Corporate Bond*, *Credit Default Swap*, *Credit Linked Note*, ecc.

L'Accordo Basilea II ha, dunque, fornito una definizione di “*default*”, che corrisponde a qualunque ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni. Deve, peraltro, essere precisato che, tra tutti i Paesi che adottano l'Accordo, l'Italia era l'unico a costituire un'eccezione, con un ritardo accettato di 180 giorni. Le pressioni per raddoppiare il termine di *default* erano da ricondurre alla configurazione del sistema

economico italiano, in cui tipicamente le imprese sono sottocapitalizzate e dipendono fortemente dal credito bancario.

L'Accordo di Basilea II accetta tre approcci per la stima della probabilità di *default*.

- *Judgemental*: si basa sulla valutazione soggettiva, da parte dell'analista che deve concedere il prestito, della situazione dell'impresa: l'attenzione è non tanto sul processo, quanto sulle persone e sulla loro conoscenza dei mercati. È l'approccio utilizzato dall'agenzia *Standard & Poor's*. Nonostante porti a risultati accurati e ricchi di informazioni di tipo *soft*, il metodo tradisce il principio di omogeneità perché può creare sperequazione nell'assegnazione di *rating* a soggetti che presentano stesse caratteristiche.
- *Statistical*: si basa su una serie di modelli statistici piuttosto complessi che conducono ad uno *scoring*, cioè attribuiscono un punteggio ad una serie di indici economici e finanziari, opportunamente ponderati. Sono in crescente utilizzo sia per la diffusione di tecnologie informatiche che ne facilitano l'uso, sia per la semplicità con cui possono applicarsi a situazioni standardizzate come il credito al consumo: non per altro è l'unico metodo accettato per calcolare la PD della clientela *retail* delle banche. Non è invece accettato per la clientela di tipo *corporate*, *public institutions* e *financial institutions*, a causa delle criticità nell'individuazione delle numerose variabili e nell'attribuzione dei rispettivi pesi.
- *Expert-constrained judgemental*: rappresenta una fusione dei modelli precedenti. Partendo da modelli statistici formali, vengono formulati giudizi che sono poi riveduti e reinterpretati dagli analisti. Questo modello necessita di competenze quantitative e della consapevolezza del percorso mediante il quale è stato formulato il giudizio soggettivo, che sono fondamentali per una valutazione oggettiva.

3.2. Segue: la valutazione del merito creditizio.

La valutazione del merito creditizio tiene conto di tre categorie di informazioni:

- quantitative;
- qualitative;
- andamentali.

Gli aspetti di carattere quantitativo hanno maggiore rilevanza, poiché sono più oggettivi e verificabili, specialmente per le imprese di media dimensione; quelli qualitativi hanno un peso significativo nella valutazione di imprese molto piccole.

Anche le valutazioni sul settore di operatività dell'impresa devono essere prese in considerazione, poiché è ovvio che un settore in crisi abbia conseguenze immediate sugli operatori diretti. In particolare l'Accordo prevede specificamente che le valutazioni degli istituti di credito devono essere fatte in modo da tenere in considerazione il ciclo economico in corso e quindi, in una fase di recessione o crisi del settore, i parametri di giudizio sono più attenuati che in una fase di crescita.

3.2.1. Informazioni quantitative.

Le informazioni quantitative sono informazioni di carattere economico-finanziario desumibili dai bilanci e dagli altri documenti contabili delle imprese. Le informazioni ricavate dai bilanci hanno un peso determinante nella valutazione dell'impresa.

Si tratta di informazioni di tipo oggettivo, che non dipendono dall'opinione dell'analista della banca e in genere si riconducono:

- alla documentazione contabile, sia consuntiva sia prospettica, per determinare la redditività e la struttura finanziaria del debitore;
- ai dati andamentali del rapporto con la banca e con l'intero settore bancario, tra l'altro desumibili dalla Centrale dei Rischi.

Le informazioni ritraibili dai dati di bilancio, di norma sempre raccolte in una pratica di affidamento, vengono sottoposte ad un'analisi completa e sistematica.

I bilanci d'esercizio dell'impresa consentono di analizzare la gestione economico-finanziaria e quindi, ad esempio:

- il grado di indebitamento, ossia il rapporto nella gestione d'impresa tra l'utilizzo di capitale proprio e quello proveniente da fonti di finanziamento esterne (ad un basso grado di indebitamento dell'impresa corrisponde una migliore valutazione dell'impresa da parte della banca);
- il livello di liquidità, ossia la capacità di un'impresa di finanziarsi tramite flussi di cassa generati dalla sua gestione (la banca valuta migliore un'impresa che riesce a finanziarsi maggiormente con flussi di cassa generati dalla propria gestione). Viene, altresì, valutata la capacità dell'impresa di remunerare i finanziatori esterni attraverso il risultato della propria gestione;

- la redditività, apprezzata dai soci che hanno investito nell'impresa il proprio denaro o i propri beni.

Dal bilancio si possono ricavare indicatori utili per comprendere l'attività dell'impresa che richiede il finanziamento e i risultati dalla stessa conseguiti, nonché per operare confronti nel tempo e con altre realtà simili.

Un segnale per la comprensione della capacità dell'impresa di operare e delle sue prospettive è l'andamento del fatturato, che deve essere valutato confrontando gli andamenti storici e quelli prospettici.

Altri principali indici di riferimento sono:

- Margine Operativo Lordo = Fatturato al netto dei Costi operativi;
- Quoziente di indebitamento = Debiti su Mezzi Propri;
- Tasso di copertura degli oneri finanziari = Reddito generato dall'attività d'impresa ordinaria su Oneri finanziari;
- Risultato operativo su Fatturato;
- Fatturato su Capitale Investito;
- Quoziente di struttura = Mezzi Propri + Passività consolidate su Immobilizzazioni nette;
- Risultato netto su Mezzi Propri.

Al fine di fornire una rappresentazione significativa della situazione finanziaria di un'impresa, viene inoltre presa in considerazione la posizione finanziaria netta (PFN), espressiva della differenza tra i debiti finanziari e le attività liquide.

Tale indicatore misura, pertanto, l'entità dei debiti finanziari non coperti dalla liquidità aziendale oppure quanto quest'ultima eccede le obbligazioni finanziarie contratte dall'impresa.

Caratteristica essenziale della posizione finanziaria netta è di sintetizzare in un unico valore l'insieme di tutte le poste patrimoniali dell'impresa che sono riconducibili direttamente alla gestione finanziaria. Tale misura può risultare sia positiva sia negativa:

- $PFN > 0$ se (debiti finanziari $>$ attività liquide);
- $PFN < 0$ se (debiti finanziari $<$ attività liquide).

L'attenta valutazione di tale misura, anche e soprattutto attraverso un'analisi temporale della stessa, consente di monitorare nel tempo l'evoluzione dell'indebitamento dell'impresa.

3.2.2. Informazioni qualitative.

Le informazioni qualitative si fondano su elementi che richiedono una valutazione da parte dell'analista della banca e comportano un dialogo più diretto e approfondito con il management e riguardano sia le aree aziendali le cui caratteristiche possono modificare il profilo di solvibilità dell'impresa, sia l'andamento del settore di appartenenza dell'impresa che richiede il finanziamento ed il suo ambiente competitivo.

Le informazioni di carattere qualitativo si riconducono a un ampio spettro di informazioni relative, ad esempio:

- all'assetto giuridico e societario dell'impresa, se si tratta di un'impresa che fa parte di un gruppo, di una ditta individuale, di una società di persone, di capitali o di una cooperativa;
- al suo sistema di *governance*, ossia la presenza o meno di un amministratore unico, di un consiglio di amministrazione, di un collegio sindacale, ecc.;
- alla presenza di competenze finanziarie sviluppate dal management;
- alla presenza di sistemi di controllo interni (sia sul piano operativo che finanziario);
- al ruolo dell'impresa all'interno dell'eventuale gruppo di appartenenza;
- alla qualità del *management*, ossia all'esperienza del management nel settore di appartenenza, alle caratteristiche del processo produttivo (ad esempio la presenza di una certificazione di qualità), all'adozione di specifiche procedure gestionali;
- alla presenza di piani industriali di sviluppo e di strategie commerciali;
- ai fattori di rischio (legale, fiscale, sindacale, ambientale, assicurativo);
- ad altri aspetti relativi alla vita dell'impresa, tenendo conto nella valutazione delle diverse fasi del suo ciclo economico (avvio, sviluppo, piena attività, maturità, declino).

La raccolta di questo tipo di informazioni avviene generalmente attraverso incontri diretti tra la banca e il management dell'impresa.

La valutazione delle micro-impresе, che operano con diversa struttura giuridica e in diversi settori (es. agricoltura, artigianato, servizi, cooperazione, ecc.), in un regime di contabilità semplificata e per le quali non sono disponibili tutte le informazioni relative al bilancio, è fondata prevalentemente sulle informazioni di natura qualitativa.

3.2.3. Aspetti fondamentali.

Per aspetti andamentali si intendono i rapporti che il cliente ha avuto in precedenza con le banche. In questo caso, la valutazione si basa su due fonti di informazione:

- dati desumibili dalla Centrale dei Rischi;
- rapporti precedenti con le banche di riferimento.

3.2.4. L'attribuzione del rating.

Il giudizio sulla qualità del rischio del cliente viene espresso attraverso il rating, a cui è associata automaticamente, sulla base dell'esperienza maturata dalla banca, una determinata probabilità di insolvenza (*Probability of Default*). Maggiore è il punteggio assegnato, minore è il rischio per la banca e tanto minore il tasso di interesse applicato sul prestito; minore è il punteggio assegnato, maggiore è il rischio per la banca e maggiore potrà essere il tasso di interesse applicato sul prestito. Le scale su cui si basa il rating variano a seconda del modello utilizzato. I due più utilizzati sono:

- Modello *Standard & Poor's*: da AAA (miglior voto possibile) a D (situazione di insolvenza);
- Modello *Moody's*: da AAA (miglior giudizio possibile) a C (altissima probabilità di insolvenza).

Il *rating* viene rivisto periodicamente, almeno una volta all'anno, per tener conto degli eventuali cambiamenti intervenuti nella struttura e nelle *performance* dell'impresa cliente.

Le banche non sono obbligate a comunicare il *rating* ai propri clienti. Possono però decidere liberamente di informare la clientela affinché possa eventualmente correggere le criticità che concorrono a peggiorare il *rating*. Questa informazione non è tuttavia sufficiente per capire se si è stati valutati correttamente e se il profilo di rischio assegnato è coerente con la situazione concreta. Bisogna conoscere quante classi di *rating* sono previste dalla banca (la normativa ne prevede un minimo di nove, ma è possibile che siano di più).

Per *default* si intende lo stato di insolvenza di un cliente a cui la banca ha concesso un prestito. Sulla base dell'Accordo di Basilea II, il concetto di insolvenza non è limitato solo al caso in cui la banca ritenga improbabile che il cliente possa rimborsare il prestito; si considera in default anche il cliente che ritardi il pagamento o il rimborso di una o più parti del finanziamento per oltre 90 giorni. Come si è detto, considerando le peculiarità delle piccole e medie imprese e di quelle italiane in particolare, è stato

inizialmente concesso un periodo transitorio di cinque anni durante il quale è valsa la regola dei 180 giorni.

3.3. La classificazione dei crediti.

3.3.1. La regolamentazione previgente.

Le banche e gli intermediari finanziari devono essere in grado di percepire e quindi manifestare la qualità del credito del proprio “portafoglio impieghi”.

La Banca d'Italia richiede – tra l'altro – di verificare, in ottemperanza della normativa e degli obblighi di segnalazione di vigilanza, se i singoli crediti rientrano o meno nelle attività cd. deteriorate. La variabile di classificazione, da parte dell'intermediario segnalante, può pertanto assumere la qualifica di “credito deteriorato” oppure “non deteriorato”.

In tale contesto, la normativa di bilancio ed i principi contabili I.A.S. del I.F.R.S. prevedono l'identificazione dei *past due loan* ovvero delle “attività deteriorate”, che sono suddivisibili, in base al livello di patologia, in esposizioni:

- scadute o sconfinanti;
- ristrutturate;
- incagliate;
- a sofferenza.

L'ordine esposto individua i diversi livelli di patologia dei crediti deteriorati, in ordine crescente.

La prima categoria ricomprende le esposizioni che alla data di riferimento sono “scadute o sconfinanti” da oltre 90 giorni (*ex* 180 giorni) con carattere continuativo. Questa categoria di crediti deve comprendere le esposizioni di cassa e quelle fuori bilancio, per le quali l'impresa di credito ha monitorato e rilevato una condizione di inadempimento persistente.

Le esposizioni ristrutturate sono posizioni per le quali l'intermediario, a causa del deterioramento della situazione economica e finanziaria del debitore, acconsente a modificare le originarie condizioni contrattuali dando origine ad una perdita. Ciò avviene ad esempio a seguito del prolungamento di un finanziamento da tre a cinque anni, per il quale la banca subisce una riduzione degli interessi da incassare.

Le esposizioni incagliate sono le posizioni dei clienti che versano in una situazione di temporanea difficoltà di tipo economico, finanziario, gestionale, nella prospettiva che tale situazione possa essere superata in un congruo limite di tempo. Gli

“incagli oggettivi” sono quelle esposizioni per le quali si sono verificate congiuntamente le seguenti condizioni:

- “Posizioni scadute o sconfinanti” in via continuativa da oltre 270 giorni.
- Importi delle quote sconfinanti superiori almeno del 10% dell’intera esposizione.

Le sofferenze corrispondono alle esposizioni – con il peggior livello di patologia – dei soggetti in stato d’insolvenza, anche se non ancora accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Il tutto prescindendo dalle previsioni di perdita ipotizzate dal singolo intermediario.

La presenza di criteri qualitativi per individuare se un creditore sia o meno insolvente, le differenze nelle legislazioni nazionali sulla *disclosure* richiesta nei bilanci e la frequente difformità tra informazioni contabili e segnalazioni di vigilanza prudenziale rendono difficile un confronto in termini omogenei tra gli operatori. In particolare, negli altri Paesi europei la classificazione dei crediti prevede semplicemente una distinzione tra credito “*performing*” e “*non performing*” e per quest’ultima non esistono categorie omogenee sulla base del grado di rischiosità della posizione deteriorata. Inoltre solo in Italia è prevista una totale equivalenza tra informativa di bilancio e segnalazioni di vigilanza ed è richiesta la distinzione delle attività deteriorate in quattro categorie (v. sopra: scaduti, ristrutturati, incagliati e a sofferenza).

3.3.2. Segue. La circolare della Banca d’Italia sulle novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori (Febbraio 2014).

3.3.2.1. Premessa.

Con le leggi n. 134 del 2012, di conversione del decreto legge n. 83 del 2012 (cd. “Decreto Sviluppo), e n. 98 del 2013, di conversione del decreto legge n. 69 del 2013, sono state introdotte importanti modifiche alla legge Fallimentare per la parte che disciplina l’istituto del Concordato preventivo, finalizzate a promuovere l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore e a favorire la prosecuzione dell’attività d’impresa in presenza di determinati presupposti.

Le principali modifiche sono rappresentate da:

- la previsione (art. 161 della l.f.) secondo cui il debitore può proporre il ricorso per Concordato preventivo corredando la domanda con i soli bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (cd. domanda di Concordato “in bianco”),

riservandosi di presentare la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione prevista successivamente entro un termine fissato dal giudice compreso tra sessanta e centoventi giorni. Entro tale termine il debitore ha anche la possibilità di domandare al giudice l'omologa di un Accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182-*bis* della l.f.. Nel decreto in cui viene fissato il termine il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici da parte del debitore, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa;

- l'introduzione (art. 186-*bis* della l.f.) dell'istituto del Concordato con continuità aziendale, attraverso il quale i debitori in stato di crisi possono presentare un piano concordatario che preveda una delle seguenti tre ipotesi:
 - prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore medesimo,
 - cessione dell'azienda in esercizio,
 - conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione.

La nuova disciplina intende ampliare significativamente l'utilizzo del Concordato preventivo come strumento volto a preservare il valore del soggetto debitore rispetto alla previgente impostazione che, nei fatti, comportava nella generalità dei casi la liquidazione degli attivi per il pagamento dei creditori. Rilevano al riguardo, tra le altre, la previsione secondo cui, dalla data della pubblicazione del ricorso di Concordato preventivo nel registro delle imprese (anche se "in bianco") e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168 l.f.).

Le suddette modifiche legislative hanno riflessi sulla classificazione per qualità del credito delle esposizioni verso soggetti che accedono all'istituto del Concordato preventivo, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi.

Al riguardo, sono stati chiesti alla Banca d'Italia chiarimenti sui criteri di classificazione per qualità del credito da adottare nelle fattispecie in argomento e come detti criteri si raccordino con le nuove definizioni di *non-performing exposures* e di *forbearance*, pubblicate il 21 ottobre 2013 dall'EBA.

3.3.2.2. La proposta di criteri di rilevazione.

3.3.2.2.1. Domanda di concordato “in bianco”.

Segnalazioni di vigilanza e bilancio.

Si osserva innanzitutto che le modifiche agli istituti concordatari introdotti dalle leggi non innovano rispetto al presupposto oggettivo per potervi accedere, rappresentato dallo “stato di crisi” del debitore. Ne consegue che le relative esposizioni – ove non già previsto – devono essere classificate dagli intermediari segnalanti nell’ambito delle attività deteriorate.

In base alle vigenti disposizioni segnaletiche devono essere ricondotte tra le “sofferenze” le esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili; devono invece essere classificate fra le “partite incagliate” le esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.

Relativamente alla possibilità di presentazione della domanda di Concordato preventivo “in bianco” rilevano, da un lato, l’oggettiva situazione di crisi del debitore, dall’altro, l’incertezza sulle modalità di risoluzione, indotta dall’attenuata trasparenza informativa sino al momento del deposito dell’ulteriore documentazione prevista dall’articolo 161 della l.f.. In considerazione di ciò, e anche al fine di evitare il rischio di frapporre ostacoli al processo di risanamento del debitore, le esposizioni in questione vanno classificate nell’ambito delle partite incagliate dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: *a)* qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; *b)* le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Si richiama l’esigenza che le valutazioni di bilancio delle esposizioni in esame riflettano la tipicità di queste ultime e le concrete possibilità di buon esito del Concordato. Ove la domanda di Concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della l.f., le esposizioni vanno ricondotte tra quelle ristrutturate. Anche in tal caso, continuano a essere classificate tra le sofferenze le esposizioni già precedentemente segnalate in tale categoria.

Centrale dei Rischi.

Analoghi criteri di rappresentazione vanno adottati nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

Pertanto, dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di Concordato preventivo “in bianco” e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza, la complessiva esposizione del debitore va classificata nell’ambito degli incagli, valorizzando opportunamente la variabile “stato del rapporto”, salvo che: *a)* non ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze; *b)* l’esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Ove la domanda di Concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della l.f., l’esposizione va classificata tra i crediti ristrutturati, valorizzando opportunamente la variabile “stato del rapporto”. Resta ferma, anche in tal caso, la classificazione a sofferenza dell’esposizione già precedentemente segnalata in tale categoria di censimento.

Definizioni EBA di *non-performing exposures* e di *forbearance*.

A far tempo dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo “in bianco” e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza, la complessiva esposizione del debitore, classificata nell’ambito degli incagli oppure delle sofferenze secondo i criteri sopra descritti, va rilevata tra le *non-performing exposures*. Ove la domanda di Concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della l.f., le esposizioni vanno rilevate nella categoria del *forbearance non-performing*, nel caso sia di classificazione a ristrutturato, sia a sofferenza secondo i criteri di cui sopra.

3.3.2.2.2. Concordato con continuità aziendale.

Segnalazioni di vigilanza e bilancio

Rispetto agli altri istituti concordatari, il Concordato con continuità aziendale presuppone che lo “stato di crisi” del debitore possa essere superato mediante la prosecuzione dell’attività d’impresa, in capo al medesimo debitore ovvero a un soggetto terzo.

Ne consegue che, in analogia con il trattamento proposto per il Concordato in bianco, anche nel caso di domanda di Concordato con continuità aziendale le esposizioni vanno segnalate come incagliate, salvo che non sussistano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare le

esposizioni in sofferenza. Inoltre, anche in tale fattispecie vale il criterio in base al quale le esposizioni verso soggetti già a sofferenza al momento della presentazione della domanda devono mantenere tale classificazione, nonché l'esigenza che le valutazioni di bilancio riflettano la tipicità di tali esposizioni e le concrete possibilità di buon esito del Concordato.

Sulla base degli esiti della domanda di Concordato (mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione), la classificazione delle esposizioni va di conseguenza modificata secondo le regole ordinarie segnaletiche e di bilancio.

Qualora, in particolare, il Concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *in bonis*. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo del controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va classificata, sussistendone i presupposti, tra le esposizioni ristrutturate.

Centrale dei Rischi

Analoghi criteri di rappresentazione vanno adottati nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

In particolare, l'esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va classificata tra i crediti ristrutturati, ove ne ricorrano i presupposti, valorizzando opportunamente la variabile "stato del rapporto".

Definizioni EBA di *non-performing exposures* e di *forbearance*.

A far tempo dalla data di presentazione della domanda di Concordato con continuità aziendale e sino a quando non ne siano noti gli esiti, la complessiva esposizione del debitore, classificata nell'ambito degli incagli oppure delle sofferenze secondo i criteri sopra descritti, va rilevata tra le *non-performing exposures*. In caso di omologazione della domanda di Concordato, l'esposizione va rilevata nella categoria del *forbearance non-performing*, salvo il caso sopra descritto di cessione dell'azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non

appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione può essere considerata come *performing*.

3.3.3. Le novità introdotte dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272/2014.

Le novità principali possono essere sintetizzate come segue:

- ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Rispetto alla classificazione attuale, dunque, è eliminata la categoria delle esposizioni ristrutturata, mentre quella degli incagli è sostituita dalle “*inadempienze probabili*”. La classificazione in tale ultima categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie, indipendentemente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Si sottolinea, tra l'altro, che la sostituzione della precedente categoria degli incagli fa venir meno la nozione di “*incaglio oggettivo*” precedentemente contenuta nella Circolare n. 272;
- per quanto concerne le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, è mantenuta l'attuale distinzione tra approccio “per singolo debitore” e approccio “per singola transazione” (quest'ultimo applicabile alle sole esposizioni *retail*). L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%:
 - media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente;
 - quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza:

- fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni;
- nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente;

- il denominatore deve essere calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione per cassa scaduta e/o sconfinante da oltre 90 giorni – rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore – sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e c.d. “*fuori bilancio*” verso tale debitore deve essere considerato come esposizione scaduta e/o sconfinante (c.d. “*pulling effect*”). Il numeratore e il denominatore devono essere calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

In rispetto delle previsioni dell'E.B.A. è introdotta la categoria “trasversale” delle esposizioni c.d. “*forborne*”. Il concetto qui in esame – sostanzialmente basato su “concessioni” appositamente fatte dalla banca ad un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà finanziaria – si applica a ciascuna singola linea di credito (la classificazione avviene secondo un approccio “per transazione” e non “per debitore”) e può riguardare esposizioni deteriorate oppure esposizioni *in bonis*. La Banca d'Italia specifica che, le esposizioni *forborne* deteriorate rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate. Sono incluse anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie realizzate con un intento liquidatorio, da ricondurre fra le sofferenze.

E' importante segnalare che le modifiche segnaletiche alle Circolari qui in esame sono entrate in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2015 (salve le innovazioni segnaletiche relative all'introduzione delle esposizioni *forborne* in *bonis*, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2015).

4. La Centrale Rischi.

4.1. Natura e funzioni.

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito da Banca d'Italia, che raccoglie ed elabora le informazioni che gli intermediari bancari e finanziari, vigilati dalla stessa Banca d'Italia, trasmettono periodicamente. Si tratta di uno strumento, a disposizione delle banche, che consente di gestire i rischi derivanti dal cumulo degli affidamenti presso più istituzioni creditizie e che funge anche da supporto a Banca d'Italia nella sua funzione di vigilanza.

4.2. La normativa primaria e secondaria.

4.2.1. Il Testo Unico Bancario.

A norma dell'art. 53 (Vigilanza regolamentare), la Banca d'Italia – in conformità con le deliberazioni del CICR – emana disposizioni di carattere generale aventi al oggetto:

- l'adeguatezza patrimoniale;
- il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- le partecipazioni detenibili;
- l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
- l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui sopra.

Come disposto dall'art. 125 (Banche dati), i gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

4.2.2. La Deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.

Alla Banca d'Italia è affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti, a richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati.

La Banca d'Italia fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni di cui sopra la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti a nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.

Le società e gli enti menzionati possono richiedere alla Banca d'Italia che sia loro resa nota la posizione globale di rischio di nominativi censiti diversi da quelli da essi segnalati. Tali richieste possono essere avanzate per finalità connesse all'attività di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni.

I dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. La Banca d'Italia e i soggetti sopra richiamati possono comunicare ai terzi le informazioni registrate a loro nome, secondo la procedura indicata dalla Centrale dei rischi.

4.2.3. Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117.

L'accesso su base non discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito ("banchedati"), previsto dall'articolo 125 del TUB, è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea abilitati in conformità della legislazione dello Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano ("finanziatori"), i quali intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido. Le informazioni così acquisite possono essere utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di credito del consumatore.

L'accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia è consentito entro limiti e a condizioni contrattuali non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque

insediati in Italia (“finanziatori italiani”). In particolare sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite.

I gestori delle banche dati possono subordinare l’accesso dei finanziatori di cui sopra alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore.

Ai sensi dell’articolo 125-*octies* del TUB, la Banca d’Italia stabilisce, per il caso in cui si sia verificato uno sconfinamento:

- il termine di invio al consumatore della comunicazione sullo sconfinamento, che non può superare il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di permanenza dello sconfinamento medesimo;
- le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi consistente, tenuto conto dell’ammontare delle somme utilizzate o del complesso degli oneri che lo sconfinamento comporta a carico del consumatore.

4.2.4. Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi. Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 (14° Aggiornamento del 29 aprile 2011).

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle istruzioni di Banca d’Italia emanate in conformità della stessa.

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.

Attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d’Italia fornisce agli intermediari partecipanti un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito.

L’obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d’Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono, con la medesima periodicità con cui sono raccolte,

informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati. Essi ricevono, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.

Gli intermediari possono interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. Essi, inoltre, possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

Le informazioni della Centrale dei rischi non hanno natura "certificativa". Esse definiscono una situazione di indebitamento dei soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con la loro effettiva posizione. E' prevista infatti l'esclusione della partecipazione di alcune tipologie di intermediari e sono fissate soglie minime di censimento al di sotto delle quali gli intermediari partecipanti non devono segnalare.

Il servizio centralizzato dei rischi opera in un contesto di continua interazione con gli intermediari i quali, ad eccezione delle segnalazioni di importo di fine mese, devono trasmettere le informazioni ogniqualvolta si presenti l'esigenza segnaletica, senza alcuna cadenza prestabilita.

Gli intermediari ricevono, oltre alle informazioni specificamente richieste, ai flussi di ritorno mensili e alle informazioni sullo *status* della clientela, tutte le modifiche riguardanti i nominativi di loro interesse via via che le stesse vengono registrate negli archivi della Centrale dei rischi.

Essi sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e, in presenza di errori, a darne comunicazione, secondo le modalità previste. In assenza di rettifica si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati registrati. Devono inoltre rispondere con la massima tempestività, dopo aver svolto le opportune verifiche, a tutte le richieste di conferma di dati proposte su una determinata posizione anagrafica e/o di rischio.

Gli intermediari, infatti, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi che possano sorgere in sede di acquisizione degli stessi.

I dati personali della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. Gli intermediari partecipanti osservano l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'amministrazione dei rischi. E' consentito il trasferimento dei dati tra gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la sua posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 125, comma 2 del T.U.B. tale informativa va comunque fornita al cliente consumatore la cui domanda di credito sia stata rifiutata sulla base di informazioni presenti nella Centrale dei rischi.

La Banca d'Italia, sempre su richiesta dell'interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari.

Il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti.

Ciò considerato e avute altresì presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da un'erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnalatici.

Gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza).

Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi, la responsabilità circa le informazioni fornite, l'osservanza degli adempimenti e dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, il corretto svolgimento del servizio rimane a carico degli stessi.

Ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l'ultimo giorno del mese.

Le segnalazioni devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

L'esigenza di completezza della rilevazione motiva l'impossibilità di concedere proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la rilevazione mensile, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente (c.d. trascinamento dei dati). Gli intermediari sono comunque tenuti a trasmettere le suddette segnalazioni con la massima tempestività.

Tutte le altre informazioni funzionali alla rilevazione dei rischi vengono acquisite ed elaborate dalla Centrale dei rischi in modo puntuale e continuo per mantenere gli archivi sempre aggiornati. Pertanto, esse devono essere trasmesse con tempestività non appena si rendano disponibili presso l'intermediario.

La Centrale dei rischi rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (*status*); in particolare rileva il passaggio dei crediti a sofferenza e la loro ristrutturazione.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare tali informazioni entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del cliente o approvato la ristrutturazione del credito.

Al fine di consentire agli intermediari una più completa valutazione del merito di credito della clientela, vengono rilevate anche le forme di coobbligazione, vale a dire le relazioni di tipo giuridico fra più soggetti solidalmente responsabili nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari.

Le coobbligazioni oggetto di rilevazione sono: le cointestazioni, le società di fatto, le società semplici, le società in nome collettivo e, limitatamente ai soci accomandatari, le società in accomandita semplice e per azioni.

Tale rilevazione consente di collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna coobbligazione a quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte. Le informazioni concernenti le coobbligazioni vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno personalizzato e nella risposta a richieste di informazioni.

Sono oggetto di rilevazione in forma di cointestazione le posizioni di rischio facenti capo ai soci illimitatamente responsabili di società cancellate dal Registro delle Imprese verso cui l'intermediario vanta ragioni di credito.

La Centrale dei rischi, effettuata la rilevazione mensile, fornisce agli intermediari partecipanti un flusso di ritorno personalizzato che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso legati in una delle forme di coobbligazione previste.

Gli intermediari hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Considerato il carattere riservato dei dati censiti dalla Centrale dei rischi, le informazioni possono essere richieste solo nei casi in cui concorrano a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale.

In particolare le richieste di informazione possono riguardare:

- soggetti non ancora affidati, per i quali sia stato concretamente avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia o comunque comportante l'assunzione di un rischio di credito;
- soggetti già affidati, ma non segnalabili perché il rapporto di credito intrattenuto con l'intermediario è di importo inferiore ai vigenti limiti di censimento ovvero per altri motivi (ad es.: rapporto di credito intercorrente tra un soggetto non residente e una filiale estera dell'intermediario).

E' altresì consentito l'accesso ad informazioni relative a nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, censiti collegati, coniugi in regime di comunione dei beni, appartenenza dei soggetti a gruppi di imprese, ecc.) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta valutazione di questi ultimi.

Gli intermediari, alla cui responsabilità è rimessa la valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'accesso all'informazione, nell'inoltrare le richieste devono indicarne il motivo e sono tenuti a conservare copia della documentazione attestante la legittimità delle richieste avanzate. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere la produzione di copia di tale documentazione.

Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti ha luogo mediante la rete nazionale interbancaria (RNI).

La Centrale dei rischi censisce informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.

In particolare, sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

L'intermediario deve intestare le posizioni di rischio a nome del cliente verso cui risulta esposto alla data di riferimento della segnalazione. Per ogni cliente deve essere effettuata una sola segnalazione nella quale devono confluire tutte le posizioni di rischio in essere.

Intestatari delle segnalazioni possono essere:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile. Rientrano in questa fattispecie le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e, distintamente, le sezioni periferiche di queste ultime;
- le cointestazioni, considerate come l'insieme di più soggetti cointestatori di uno o più fidi; le posizioni di rischio facenti capo alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle dei soggetti che ne fanno parte;
- i fondi comuni d'investimento.

Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello di rilevazione articolato in cinque sezioni: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari, sezione informativa.

Nell'ambito delle rispettive sezioni, i crediti per cassa e di firma devono essere ricondotti alle pertinenti categorie di censimento. In particolare, i crediti per cassa sono suddivisi in cinque categorie di censimento:

- rischi auto liquidanti;
- rischi a scadenza;
- rischi a revoca;
- finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari;
- sofferenze.

I crediti di firma sono, a loro volta, ripartiti in due categorie di censimento a seconda che siano connessi con operazioni di natura commerciale o finanziaria.

La sezione informativa risulta articolata in otto categorie di censimento:

- operazioni effettuate per conto di terzi;
- crediti per cassa: operazioni in pool - impresa capofila;
- crediti per cassa: operazioni in pool - altra impresa partecipante;
- crediti per cassa: operazioni in pool – totale;
- crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti,
- rischi autoliquidanti - crediti scaduti;
- sofferenze - crediti passati a perdita;
- crediti ceduti a terzi.

Le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori (le cc.dd. variabili di classificazione) atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione del cliente è in sofferenza;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di *factoring*, sconto di portafoglio *pro soluto* e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;
- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
- il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 30.000 €;
- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo.

Ai fini del calcolo dei limiti di censimento gli intermediari – con riferimento al medesimo cliente – devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera.

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'impresa. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.

Devono essere segnalati nella presente categoria di censimento i crediti ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatori versino in stato di insolvenza.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:

- viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;

- i competenti organi aziendali, con specifica delibera hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito è interamente prescritto (art. 2934 ss. c.c.);
- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 l.f.).

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

4.2.5. Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663 (Centrale dei rischi).

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.

Partecipano alla Centrale dei rischi:

- le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 TUB e le società cessionarie di crediti di cui all'art. 3 legge 30 aprile 1999, n. 130. Sono esonerati gli intermediari di minore complessità nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione di vigilanza. La Banca d'Italia individua con proprio provvedimento i criteri di esonero in base alle caratteristiche operative, dimensionali e organizzative;
- le altre categorie di soggetti che la Banca d'Italia può individuare in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge di emanare disposizioni nei loro confronti per il contenimento del rischio di credito.

I soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante la Banca d'Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.

I soggetti partecipanti possono chiedere alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli segnalati, per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

I dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I soggetti partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

La Banca d'Italia e i soggetti partecipanti possono comunicare a terzi i dati della Centrale dei rischi a questi ultimi riferiti.

Nel caso di gruppi bancari di cui all'articolo 60 TUB, alla capogruppo e alle banche e società finanziarie estere del gruppo è consentito conoscere, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, i dati della Centrale dei rischi di nominativi di loro interesse, solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. La Banca d'Italia può subordinare l'accesso ai dati alla comunicazione delle informazioni sul nominativo per il quale è interrogata la Centrale dei rischi.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, TUB, la Banca d'Italia può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi presenti nella Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dalle società finanziarie di quegli Stati.

La delibera del 29 marzo 1994 rimane in vigore fino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 141 del 2010 per gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB vigenti alla data del 4 settembre 2010.

La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente decreto. Nelle more restano ferme le disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente decreto.

4.2.6. La nuova classificazione dei crediti.

La nuova nozione di attività deteriorate – recentemente adottata dalla Circolare n. 217 della Banca d'Italia – ha avuto effetti anche sulle segnalazioni alla Centrale Rischi. In seguito a tale aggiornamento, la qualifica di «Credito ristrutturato» viene eliminata e di conseguenza gli intermediari – nell'ambito delle segnalazioni mensili alla Centrale Rischi – devono riclassificare i crediti prendendo in considerazione le altre qualifiche previste per la medesima variabile, purché non ricorrano i requisiti per appostare a sofferenza la posizione. Inoltre – rispetto alla nuova classificazione – la categoria degli incagli è stata sostituita dalle «Inadempienze probabili»; vengono, di conseguenza, meno i criteri relativi all'incaglio oggettivo.

5. Un tentativo di sintesi nella ricostruzione giurisprudenziale.

5.1. La nozione di insolvenza.

In ordine alla nozione di insolvenza, la giurisprudenza ha affermato i seguenti principi:

- lo stato di insolvenza è una situazione oggettiva dell'imprenditore di impossibilità di fronteggiare le proprie obbligazioni con normali mezzi di pagamento ed esula dal numero dei creditori. Esso si concretizza nell'impossibilità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; pertanto, anche un solo inadempimento può essere un indicatore dello stato di insolvenza (Cass. 15 gennaio 2015, n. 576);
- il presupposto dell'insolvenza – necessario per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore – può configurarsi anche con un solo debito verso il quale l'imprenditore non possa adempiere con mezzi normali di pagamento. Non è dunque necessario che lo stato di insolvenza si manifesti per mezzo di molteplici posizioni debitorie (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3111);
- la rateazione del debito nei confronti di Equitalia non pregiudica il diritto della stessa a proporre istanza per il fallimento dell'impresa debitrice: la Suprema Corte precisa che lo stato d'insolvenza non è eliminato dalla rateazione del debito e rigetta il ricorso della società fallita indicando che *«la Corte d'appello ha, cioè, ritenuto che la rateizzazione non costituisca transazione e non avesse quindi effetti estintivi dell'obbligazione ma soltanto una semplice dilazione dell'adempimento che in quanto tale non escludeva la sussistenza dello stato d'insolvenza»* (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2174);
- la conoscenza dello stato di insolvenza della società, da parte della banca, può essere desunto dai bilanci e dagli indici dagli stessi ricavabili. Altri elementi determinanti per la conoscenza dello stato di insolvenza, da parte della banca, possono essere le risultanze della Centrale Rischio, l'andamento del conto corrente, le comunicazioni eventualmente fatte dalla società alla banca, il blocco del conto corrente e le sollecitazioni al ripianamento del debito da parte della banca stessa (Trib. Torino 20 febbraio 2014);
- la Suprema Corte ha chiarito che la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito (cd. *scientia decoctionis*), può essere basata su indizi gravi, precisi e concordanti, purché

– oltre al requisito della conoscibilità della situazione di insolvenza – vi sia concreta conoscenza della stessa. In particolare, tale conoscenza può essere desunta dai bilanci e relativi indici, dalle risultanze della Centrale Rischi, dall'andamento del conto corrente, dalle comunicazioni eventualmente fatte dalla società alla banca, dal blocco del conto corrente e dalle sollecitazioni al ripianamento del debito da parte della banca stessa (Cass. 21 febbraio 2014, n. 4190).

5.2. I presupposti per la segnalazione alla Centrale Rischi.

Relativamente ai presupposti per la segnalazione alla Centrale Rischi, la giurisprudenza ha formulato i principi di seguito richiamati:

- è illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi (Sistema Informativo sull'indebitamento della clientela nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, vigilati dalla Banca d'Italia) in assenza di oggettiva e ragionevole opinione che il credito non verrà soddisfatto entro tempi congrui, esclusivamente sulla base di un sospetto qualificato dalla presenza di elementi sintomatici dell'inadempimento, con conseguente configurazione del diritto al risarcimento del danno. In particolare, la Corte di Cassazione si è conformata all'orientamento seguito dalla Corte d'Appello, che aveva riconosciuto l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi da parte di una Banca che non aveva rispettato i presupposti fondati sulla ragionevole opinione che il credito non potesse essere soddisfatto in tempi congrui, nonché sulla presenza degli elementi sintomatici dell'inadempimento. L'obbligo di segnalazione da parte delle Banche ricorre infatti qualora lo stesso si fondi su una situazione di sofferenza da parte di soggetti che si trovino in una situazione patrimoniale di grave difficoltà economica, non transitoria, equiparabile, sebbene non coincidente, con lo stato d'insolvenza (Cass. 9 luglio 2014, n. 15609);
- la Corte di Cassazione – prendendo le mosse dal fatto che, ai fini dell'obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in "sofferenza" allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili – ha precisato che la nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca

d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapacità ovvero di "definitiva irrecuperabilità". Si rammenta, al proposito, che – secondo le raccomandazioni della Banca d'Italia – la segnalazione di una posizione “in sofferenza” richiede per l’intermediario una valutazione quanto più possibile completa sulla situazione finanziaria del cliente ed avviene quando lo stesso si trova in uno stato d’insolvenza, ovvero in una grave e non transitoria situazione di difficoltà economica. Ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi assume, quindi, rilievo l’incapacità – non transitoria – di adempiere alle obbligazioni assunte, mentre risulta ininfluente la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo di credito vantato dalla banca (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26361);

- la Corte di Cassazione ha affermato la risarcibilità del danno cagionato ad una società a seguito di un’illegittima segnalazione di “sofferenza” effettuata da un istituto di Credito alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, poiché la banca – non avendo provveduto alla sollecita vendita dei titoli di Stato di cui era titolare la parte debitrice – ha impedito il sostanziale azzeramento dell’esposizione debitoria. Nello specifico, la società ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalle due segnalazioni per sofferenza, eseguite dall’istituto di credito – rispettivamente pari a Lire 522.000.000 e Lire 50.000.000 – nonostante la stessa detenesse, in pegno, titoli pubblici della stessa per Lire 470.000.000. Nel giustificare le segnalazioni, l’istituto affermava che, secondo quanto disposto dalla Banca D’Italia con la Circolare n. 139/1991, devono “*essere ricomprese nel concetto di sofferenza le situazioni d’insolvenza od equiparabili, indipendentemente dalle garanzie che le assistono e dalle previsioni di perdita*”. Tuttavia, dal momento che l’Istituto aveva provveduto alla vendita dei titoli in un momento successivo alla prima segnalazione, non considerando le osservazioni della Società in merito al risanamento del debito che sarebbe derivato dalla loro vendita, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità della seconda segnalazione e

ha condannato la banca al risarcimento del danno arrecato (Cass. 6 novembre 2014, n. 23646);

- la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in ordine alla Centrale dei Rischi, affermando che la segnalazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'Istituto segnalante della complessiva situazione finanziaria del cliente che non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito, pertanto non correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale. In sostanza, la chiara e documentabile emergenza è essenziale al momento della segnalazione e, di conseguenza, il rientro deve essere giudicato improbabile o, quantomeno, non apparire sicuro. Alla luce di tali principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la segnalazione effettuata dalla banca fosse legittima, in quanto scaturente dall'analisi dei bilanci, svolta da una società di consulenza su incarico della stessa, dalla quale emergeva una situazione di estrema vulnerabilità finanziaria (Cass. 29 gennaio 2015, n. 1725).